

Sintesi

CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag 8-32

La **cittadinanza** esprime il vincolo di appartenenza di una persona a uno Stato. E' un vincolo che comporta un insieme di **diritti** e di **doveri** propri dello *status* di **cittadino** e che lo differenziano dallo *status* di **straniero** e di **apolide**.

La contrapposizione fra cittadini e stranieri è stata, sin dall'antichità, un elemento costitutivo dell'identità politica e civile dei **popoli**; una tendenza che si è accentuata con la nascita degli **Stati nazionali**. Quindi la cittadinanza costituisce sia uno strumento di **inclusione** perché stabilisce l'appartenenza del singolo al gruppo dei **con-cittadini**, sia di **esclusione** perché identifica coloro che cittadini non sono, per cui sono esclusi dalle prerogative riservate alla cittadinanza.

Attualmente il concetto di cittadinanza si trova tra due tendenze contrapposte: subisce la spinta della **globalizzazione** che tende ad un modello di cittadinanza inclusiva che superi i confini nazionali, una cittadinanza globale (*global citizenship*) svincolata da legami di sangue e di nascita in un determinato luogo; una cittadinanza che riguarda TUTTI in quanto appartenenti alla comunità umana e che attribuisce a tutti un nucleo di diritti irrinunciabili in quanto **diritti umani**. All'opposto, come reazione alle ondate migratorie dal Sud del mondo, si tende ad accentuare l'aspetto esclusivo della cittadinanza affermando la priorità dei cittadini rispetto agli stranieri nel godimento dei diritti.

Breve storia della cittadinanza

Ai tempi delle *poleis* greche e dell'antica Roma c'erano regole precise per l'attribuzione dello *status* di cittadino. I cittadini godevano di una posizione di privilegio rispetto ai non cittadini. Nel Medioevo e per gran parte dell'età moderna la figura del cittadino viene sostituita da quella del **suddito**. Il primo ha doveri e diritti sia nei confronti degli altri cittadini che verso lo Stato, il secondo è soggetto a una serie di doveri senza vantare nessun diritto.

Il recupero e l'esaltazione dell'idea di cittadinanza avviene con la **Rivoluzione Francese** che pone la figura del *citoyen* al centro della Dichiarazione intitolata ai diritti dell'uomo e del cittadino. Il ruolo centrale della cittadinanza modifica il fondamento di **legittimità del potere statale**: il sovrano non è più stabilito dal diritto divino ma dalla **nazione**, espressione soprattutto della borghesia, i cui rappresentanti, riuniti in Parlamento, diventano titolari del potere legislativo.

Tra la fine del Settecento e l'Ottocento la cittadinanza favorisce la **laicizzazione dello Stato**: il cittadino è titolare di diritti indipendentemente dalla sua appartenenza religiosa.

Come si diventa cittadini

Le regole che stabiliscono come si diventa cittadini sono diverse a seconda dello Stato e sono

1. Per **diritto di sangue** (*ius sanguinis*) cioè nascendo da genitori che sono cittadini di quello Stato.
2. Per **diritto di suolo** (*ius soli*) cioè nascendo sul territorio di quello Stato.
. Quindi gli emigranti italiani trasmettevano la loro cittadinanza italiana ai figli nati all'estero indipendentemente dal luogo di nascita.

La legge prevede ulteriori modalità di acquisto della cittadinanza:

- Per adozione
- Per matrimonio
- Per naturalizzazione: lo straniero in possesso dei requisiti richiesti può fare richiesta della cittadinanza che gli viene concessa per decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e giuramento di fedeltà e obbedienza alle leggi e alla Costituzione.

E' possibile scegliere, di propria volontà, di **rinunciare alla cittadinanza italiana**.

Nella società civile e in ambito politico è in corso una discussione circa l'opportunità di concedere la cittadinanza ai minori nati in Italia figli di genitori stranieri, in base allo *ius soli* integrandolo con lo *ius culturae*: cioè residenti in Italia e frequentanti percorsi scolastici e formativi nel nostro Paese.

Cittadinanza e diritti

Il diritti di cui gode il cittadino si sono formati nel corso di secoli

- **Diritti civili** mirano a difendere la sfera di autonomia del cittadino dall'ingerenza dei poteri pubblici. Tali diritti si sono affermati per opera della borghesia e riguardano la libertà personale, la libertà di religione, di manifestazione del pensiero, la libertà di associazione e di riunione, il diritto di proprietà e il diritto ad un equo processo.

- **Diritti politici** Risalgono alla seconda metà dell'Ottocento quando il proletariato reclamò una più ampia partecipazione al governo dello Stato: il diritto di voto sia attivo (votare) che passivo (essere eletti), il diritto a formare partiti politici e sindacati, il diritto di accedere ai pubblici uffici.
- **Diritti sociali.** Si sono affermati tra la fine della Prima guerra mondiale e la Grande depressione del 1929 con lo scopo di alleviare la grave deprivazione socioeconomica in cui vivevano ampie fasce di popolazione. Sono diritti sociali, erogati dallo Stato, l'istruzione, la sanità, la previdenza sociale in caso di malattia, disoccupazione, gravidanza e anzianità, il diritto all'abitazione. Con questi diritti nasce lo **Stato sociale** (*Welfare State*).
- **Diritti di quarta generazione.** Sono sorti con l'avvento delle **tecnologie telematiche**: il diritto alla connessione e all'accesso al web, il diritto a salvaguardare l'ambiente, il diritto alla *privacy*.

La possibilità di accedere al mondo digitale ha reso possibile il fenomeno della **cittadinanza attiva**, cioè la partecipazione di cittadini alla vita civile attraverso iniziative “dal basso” in cui più persone cooperano attivamente per realizzare progetti di solidarietà, di tutela ambientale, di promozione culturale allo scopo di migliorare il contesto in cui vivono a vantaggio della comunità. In questo senso si parla anche di **cittadinanza digitale** considerando le nuove modalità di esercizio dei diritti e di partecipazione, informazione e interazione tra cittadini.

Se credi a pag. 13 elenca i rischi dell'interazione digitale.

Cittadini dell'Unione europea

L'Unione europea riunisce 26 Paesi i cui cittadini possiedono la **cittadinanza europea** da cui derivano diritti specifici:

- Libera circolazione e soggiorno negli Stati membri
- Diritto di votare e candidarsi per il Parlamento europeo
- Diritto di votare e candidarsi nelle elezioni comunali di residenza: un cittadino italiano residente a Parigi potrebbe diventarne sindaco
- Il diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di ogni Stato dell'Ue in qualsiasi Paese del mondo: un cittadino francese che si trovi in

un Paese extraeuropeo, in cui non ci sono sedi diplomatiche francesi, può chiedere assistenza all'ambasciata o al consolato di qualsiasi altro Stato Ue.

La cittadinanza europea **si aggiunge** alla cittadinanza nazionale, non la sostituisce ma costituisce una **doppia cittadinanza**.

La cittadinanza globale

L'idea di cittadinanza globale risale alla fine della seconda guerra mondiale: di fronte ai milioni di vittime civili, ai campi di sterminio e sotto l'incubo delle armi nucleari, sorsero iniziative internazionali per promuovere la pace e stabilire un nucleo minimo e irrinunciabile di diritti da riconoscere a **tutti gli esseri umani** in quanto tali, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla etnia: i **diritti umani**.

La cittadinanza globale è connessa alla tutela dei diritti umani: per godere di tali diritti non serve l'appartenenza ad una specifica cittadinanza nazionale è sufficiente appartenere al genere umano e quindi il concetto di cittadinanza diventa universale. Lo scopo della *global citizenship* è consentire a tutti di realizzare il proprio potenziale di esseri umani, salvaguardandone i bisogni e i diritti fondamentali.

Documenti di riferimento

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata nel 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite: è il primo documento della storia in cui si proclamano **diritti validi universalmente** cioè SEMPRE e DOVUNQUE. Quindi la si può considerare il manifesto ideale della cittadinanza globale. Ha un valore **morale e politico** perché rappresenta uno **strumento di pressione** sugli Stati.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, sottoscritta a Roma dai 47 Paesi membri del **Consiglio d'Europa** (da non confondere col Consiglio europeo, organo della Ue) riprende la stessa impostazione della Dichiarazione ONU ma nell'ambito del continente europeo. In caso di violazione dei diritti sanciti i cittadini degli Stati firmatari possono appellarsi alla **Corte europea dei diritti dell'uomo** che ha sede a Strasburgo.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata nel 2000 è considerata una sorta di costituzione dell'Unione europea ed è giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri.

A questi documenti si affiancano numerose **convenzioni ONU** dedicate a temi specifici nell'ambito dei diritti umani.

COSTITUZIONE E COSTITUZIONI

La costituzione è la **legge fondamentale dello Stato**: stabilisce regole e principi posti alla base di TUTTE le leggi dello Stato; indirizza le leggi, i regolamenti e le sentenze dei giudici.

Le costituzioni contemporanee contengono sia l'enunciazione dei diritti di cui godono i cittadini, sia **le regole di funzionamento dei massimi organi e poteri dello Stato**: quindi hanno valore di “carta dei diritti” dei cittadini e definisce la struttura istituzionale dello Stato secondo il principio della **separazione dei poteri**.

Storicamente la stesura della costituzione segue un periodo di transizione, spesso violenta e serve a fondare un rinnovamento basato su un nuovo ordine.

Le origini delle costituzioni risalgono alle **tre grandi rivoluzioni** tra Seicento e Settecento: quella **inglese (1688-1689)**, quella **americana (1776-1783)** e quella **francese (1789)**. La più antica costituzione ancora in vigore è quella americana promulgata nel 1787.

Una fase successiva del costituzionalismo risale ai **moti liberali successivi alla Restaurazione del 1814-1815**. Molte di queste costituzioni furono **ottriate**, cioè **concesse dal sovrano** e non votate da un'assemblea rappresentativa del popolo: così è lo **Statuto Albertino** che costituì il Regno di Sardegna dopo i moti del 1848.

Un'ulteriore evoluzione del costituzionalismo si ebbe con la **Repubblica di Weimar**, votata anche dalle donne nel 1919.

Ma il momento più importante per la storia del costituzionalismo si ha nel secondo dopoguerra: vari Paesi europei, alla fine del conflitto e di regimi totalitari, si diedero nuove costituzioni: la Francia per prima nel 1946, l'Italia nel 1948, la Germania Ovest nel 1949 (sarà estesa a tutto la Germania dopo l'unificazione del 1989). Negli anni Settanta sono servite da modello per la costituzione spagnola, portoghese e greca. Negli anni Novanta, alla caduta dei regimi comunisti, hanno ispirato le costituzioni dei Paesi nell'Europa dell'est.

La costituzione è un **testo scritto suddiviso in articoli** anche se ci sono costituzioni **non scritte** come quella inglese che è composta da regole consuetudinarie e carte di epoche diverse tra cui la

più antica è la Magna Charta Libertatum del 1215 concessa ai baroni inglesi da Giovanni Senzaterra e considerata il documento capostipite delle moderne costituzioni.

La costituzione può essere **flessibile** o **rigida**: la prima può essere modificata con una legge ordinaria quindi non si pone ad un livello superiore rispetto alle altre leggi, mentre la costituzione rigida, per essere modificata, richiede una procedura complessa e il voto favorevole espresso con una maggioranza parlamentare molto ampia. La costituzione rigida si pone quindi al di sopra delle leggi ordinarie e prevede un organo istituzionale, la **Corte costituzionale**, che elimina tutte le leggi in contrasto con la costituzione. In questo fondamentale consiste la differenza tra **Stato di diritto** e **Stato costituzionale**: nel primo tutti i pubblici poteri, compreso il sovrano, sono soggetti alla legge e quindi ogni atto imperativo deve essere conforme alla legge. Nello Stato costituzionale anche il legislatore deve essere sottoposto ad una legge superiore, la costituzione.

Lo Statuto Albertino pag.48-50

Nel 1848 un'ondata rivoluzionaria attraversò l'Europa: lo scopo di quelle rivolte era il rovesciamento dei governi della Restaurazione in nome di ideali liberali. Ne conseguì che vari sovrani furono costretti a concedere una costituzione: Fernando II di Borbone nel Regno delle due Sicilie, Leopoldo II nel Granducato di Toscana, Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna e papa Pio IX nello Stato Pontificio. L'unica che non verrà in seguito revocata è lo Statuto Albertino. Con la nascita del Regno d'Italia, nel 1861, lo Statuto Albertino fu esteso a tutto il regno e rimase in vigore durante il Ventennio fascista anche se, in gran parte, svuotato del suo significato. Quindi durò un secolo: dal 1848 al 1° gennaio del 1948 in cui entrò in vigore l'attuale Costituzione repubblicana.

Si trattava di una costituzione **ottriata**, in quanto **concessa** da Carlo Alberto, che trasformava la monarchia da assoluta a **costituzionale**: il re conservava il **potere esecutivo** e condivideva il **potere legislativo** con il **Parlamento** ma il re poteva porre il veto (**sanzione**) sulle leggi contrarie ai suoi obiettivi di governo. Dei due rami del Parlamento solo la Camera dei Deputati era elettivo. Gli elettori dovevano essere maschi, aver compiuto 25 anni, non essere analfabeti e avere il requisito del **censo**, cioè versare 40 lire di imposta annua. I senatori invece erano nominati, a vita, dal re. Il potere giudiziario "emanava dal re" ed era amministrato in suo nome.

Mancava quindi la piena separazione dei poteri che caratterizza la monarchia **parlamentare**.

Successivamente ci saranno modifiche verso il modello parlamentare ma saranno interrotte con l'avvento del regime fascista.

Lo Statuto all'articolo 1 eleva la religione cattolica a "sola religione di Stato" mentre le altre confessioni religiose sono "tollerate". Successivamente vennero emanate leggi che riequilibravano la parità di trattamento tra le varie confessioni religiose.

Lo Statuto Albertino si impegna a garantire i **diritti civili** dello Stato liberale: uguaglianza davanti alla legge, inviolabilità del domicilio, libertà di stampa, divieto di arresto arbitrario (l'antico *habeas corpus*), la libertà di riunione pacifica. Mancano i diritti sociali che caratterizzeranno la Costituzione del 1948.

Con l'ascesa al potere di Benito Mussolini, nel 1922, lo Statuto Albertino subì un processo di **fascistizzazione**: si sopresse il pluralismo politico e sindacale, la Camera dei Deputati fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, la stampa fu sottoposta a rigida censura e il dissenso politico fu represso da un tribunale e una polizia speciali, nel 1928 il voto venne trasformato in plebiscito: gli elettori potevano esprimersi solo con un sì o con un no, nel 1938 le leggi razziali infransero il principio di uguaglianza. Questo stravolgimento fu possibile perché lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile: fu possibile modificarlo senza formalmente abolirlo, ciò non sarebbe successo con una costituzione rigida.

La Costituzione della Repubblica italiana pag 50-51

Alla caduta del regime fascista, 25 luglio 1943, di fatto lo Statuto Albertino venne delegittimato per cui era necessario dare un assetto nuovo allo Stato. Questo fu possibile dopo la fine della guerra e in particolare al termine della guerra civile tra i sostenitori della repubblica di Salò (RSI) e la Resistenza armata.

Il primo passo fu il voto del 2 e 3 giugno 1946 a cui parteciparono per la prima volta le donne: servì a sottoporre a *referendum* la scelta tra la forma di governo, monarchia o repubblica, e ad eleggere l'**Assemblea Costituente**. Vinse la repubblica con due milioni di voti di scarto rispetto alla monarchia. I voti per Assemblea Costituente videro una netta prevalenza del partito della Democrazia Cristiana, ma i due partiti di sinistra (socialista e comunista) si unirono in modo da riuscire ad avere 10 rappresentanti in più rispetto alla DC (219 contro 209).

Presidente della Costituente fu **Giuseppe Saragat** e come presidente provvisorio della Repubblica fu eletto **Enrico de Nicola**.

Nonostante la coesistenza di partiti di ispirazione diversa, i lavori si svolsero in un clima di collaborazione: uniti dal comune obiettivo di risollevarne l'Italia dal disastro della guerra e della dittatura. La Costituzione nacque quindi dal compromesso tra tre ispirazioni: quella cattolica, quella socialista e quella liberale.

L'Assemblea affidò la stesura del testo base alla **Commissione dei settantacinque** che concluse i lavori all'inizio del 1947. La discussione del testo durò nove mesi e fu approvato alla fine del dicembre 1947 con un'ampia maggioranza con l'88% dei voti. La Costituzione entrò in vigore il **1° gennaio 1948**.

In base alla Costituzione la Repubblica italiana è uno **Stato costituzionale** e la sua forma di governo è la **repubblica parlamentare** i cui caratteri distintivi sono ispirati ai principi del **costituzionalismo liberaldemocratico**:

- Il primato dei diritti dell'uomo e il principio di eguaglianza di fronte alla legge. Sono garantiti diritti civili, politici e sociali.
- Il titolo per godere dei diritti è la cittadinanza ma la Costituzione riconosce i diritti fondamentali agli esseri umani in quanto tali indipendentemente dalla nazionalità, dall'appartenenza ad una classe sociale e dalla confessione religiosa.
- La sovranità appartiene al popolo e lo Stato è laico, equidistante da qualsiasi confessione religiosa.
- La Costituzione garantisce la separazione dei poteri: in particolare la Magistratura è autonoma e indipendente da ogni altro potere e condizionamento politico.
- La Costituzione è rigida: la Corte Costituzionale vigila sulla conformità delle leggi al dettato costituzionale
- Sono garantiti i diritti delle minoranze e il suffragio universale.

La Costituzione è composta da 139 articoli suddivisi in tre parti:

- I Principi fondamentali
- Parte I "Diritti e doveri dei cittadini"
- Parte II "Ordinamento della Repubblica"

Seguono 18 “Disposizioni transitorie e finali” per accompagnare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, alcune sono state eliminate dal Parlamento, ad es. la disposizione XIII che vietava, agli ex sovrani e ai discendenti maschi di Casa Savoia, di entrare in Italia.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I primi tre introducono i pilastri dell'intero edificio costituzionale.

Art.1: L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

*Si sanciscono tre principi basilari: il principio repubblicano, il principio democratico e quello lavorista. L'Italia è una repubblica parlamentare, il Parlamento esercita il potere legislativo, elegge il Presidente della Repubblica, esercita un controllo sull'operato del Governo che rimane in carica solo se ha la **fiducia** delle Camere, votando la **sfiducia** lo costringe alle dimissioni. La sovranità è del popolo perché la fonte di legittimità del potere politico risiede nel popolo, attraverso il voto. Il metodo democratico impone che le decisioni siano prese a maggioranza: la maggioranza governa ma senza negare i diritti della minoranza, da qui la formula “nelle forme e nei limiti della Costituzione” Si tratta di una forma di democrazia **indiretta**, il popolo non vota direttamente i provvedimenti da prendere ma vota i propri rappresentanti, democrazia **rappresentativa**, delegando loro il potere di prendere decisioni riuniti in assemblea. Esistono comunque alcuni **istituti di democrazia diretta: il referendum** (si consulta il popolo su una questione specifica) può essere **istituzionale** (come quello del 2 giugno 1946), **abrogativo o costituzionale**. Anche la **legge di iniziativa popolare** è una legge che nasce su impulso dei cittadini: raccogliendo almeno 500.000 firme si può presentare in Parlamento un progetto di legge perché venga discusso e votato. Il principio lavorista sta ad indicare che è il lavoro il titolo di dignità dei cittadini senza distinzioni di nobiltà, di classe o di censo. Sono molti gli articoli della Costituzione che regolano i diritti dei lavoratori.*

Art.2: L'Italia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

*L'inviolabilità dei diritti vale anche nei confronti dello Stato: se una legge si ponesse in contrasto con i diritti inviolabili, sarebbe contraria alla Costituzione e verrebbe eliminata. Il termine “riconosce” sta a indicare che non sono diritti creati dallo Stato ma sono insiti nella natura umana: diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. In questo articolo trova espressione il **principio personalista**: non è l'individuo al servizio dello Stato ma è lo Stato al servizio della persona. (lo Stato autoritario si basa sul primato degli interessi pubblici su quelli individuali). Viene affermato anche il **principio pluralista**: considera la dimensione sociale e relazionale della persona in quanto membro di “formazioni sociali”, cioè la famiglia, le associazioni, i partiti, la comunità scolastica, le comunità religiose,... Quindi sono riconosciuti gli stessi diritti inviolabili anche alle diverse forme di aggregazione sociale, principio alla base del pluralismo culturale, politico e religioso. Inoltre questa norma ha permesso un costante aggiornamento della Costituzione ai **diritti di nuova generazione** in quanto garantisce la protezione di **tutti** i diritti inviolabili che nel tempo, su questa base costituzionale, sono stati*

considerati dal nostro ordinamento legislativo: diritto alla privacy, all'ambiente, all'abitazione, diritti dei minori ad avere una famiglia e a conoscere le proprie origini biologiche, diritto a emigrare, diritto alla libertà sessuale e a costituire un'unione omosessuale.

*Nell'ultima parte dell'art. 2 la Repubblica "richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà" Si riferisce al dovere di pagare i tributi necessari allo Stato per reperire i fondi per i servizi pubblici destinati a tutti (scuola, sanità, ..): in ciò si esprime il **principio solidarista** che rende l'individuo cittadino.*

Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

*Il principio di uguaglianza comprende due diverse angolazioni: il primo comma (sino al punto) pone l'accento sull'eguaglianza in senso **formale**. Il secondo comma mira al perseguimento dell'uguaglianza in senso **sostanziale**, cioè concreto. Il senso dell'uguaglianza formale si racchiude nell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, indipendentemente dalla propria condizione socio-economica, dalla nascita e dal ruolo svolto nella società: eguaglianza come **pari opportunità** per cui tutti hanno la stessa dotazione iniziale di diritti e libertà. Ne consegue un **divieto di discriminazione** basata su qualsiasi caratteristica personale. L'eguaglianza sostanziale trova espressione nel secondo comma: spetta allo Stato correggere le diseguaglianze esistenti di fatto nella società. In base a questo principio la Costituzione prevede altre norme a favore dei soggetti più svantaggiati e vulnerabili: i figli nati fuori dal matrimonio (art.30), le famiglie numerose (art.31), gli studenti meritevoli ma privi di mezzi (art.34), i lavoratori subordinati (art.36), le donne lavoratrici (art. 37), gli inabili al lavoro (art.38). L'eguaglianza sostanziale si concentra quindi sui **bisogni** perché non basta proclamare l'uguaglianza quando la realtà della vita possiede profonde disparità.*

